

Comune di Vignole Borbera (Alessandria)

Modifiche statutarie approvate con deliberazioni consiliari n. 20/09, 27/09 e 42/09.

Modifica degli artt. 6 – 7 – 10 – 11- 13 – 15 – 25 – 26 come segue:

Art. 6

L'oggetto viene così integrato: **Stemma, gonfalone e distintivo.**

Viene aggiunto il comma 4: Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia con i colori araldici della città – bianco e azzurro, e lo stemma del Comune – da portarsi a tracolla sulla spalla destra, allorchè il Presidente sia chiamato a rappresentare il Comune in manifestazioni ufficiali.

Art. 7

Il comma 1 *viene integrato come segue:*

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.

Art. 10

Art. 10 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, elegge fra i Consiglieri comunali il Presidente a scrutinio segreto con la maggioranza dei 4\5 (quattro quinto) dei Consiglieri assegnati. La seduta, ai fini della operatività del comma precedente è comunque valida con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Se nelle prime due votazioni non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Non può essere eletto Presidente il Sindaco.

4. Successivamente alla elezione del Presidente, nella stessa seduta, si procede alla elezione di due Vice-Presidenti con voto limitato.

5. Nel caso di dimissioni o morte del Presidente, il Consiglio comunale è convocato dal Vice Presidente più anziano d'età, entro dieci giorni per la nomina del Presidente.

6. Per l'elezione del Presidente, in sede di prima applicazione di questo statuto, la seduta sarà convocata il 30° (trentesimo) giorno dalla entrata in vigore dello statuto stesso.

7. Il Presidente può essere sfiduciato, dovendo assumere una marcata neutralità rispetto ai gruppi consiliari rappresentati, solo per ragioni di carattere istituzionale connesse all'esclusivo espletamento delle sue funzioni. Il Presidente può essere sfiduciato su mozione sottoscritta da $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati, che si intende approvata se votata favorevolmente dalla stessa quota. Per la rielezione valgono le modalità di cui al presente articolo

Art. 11

Il comma 1 *viene modificato come segue:*

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.

I commi 3,4 e 5 vengono eliminati.

Art. 13

Al comma 3 *viene sostituita* la parola "Sindaco" con **Presidente**.

Art. 15

Al comma 1 *viene sostituita* la parola "Sindaco" con **Presidente**.

Art. 25

Viene modificato come segue:

1. Il Presidente:

a) stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio

Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal **Presidente** presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

2. Il Sindaco

a) dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

b) ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni a chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e di delega parziale ad uno o più Assessori.

Art. 26

Viene aggiunto il comma 3:

3. Si fa salvo quanto prescritto all'art. 10.